

Allegato 1 - Linee guida per il funzionamento dei centri comunali per il riuso

Premesse

La direttiva europea 2008/98/CE e le successive Direttive 2018/851/UE e 2018/852/UE pongono quale azione prioritaria della gerarchia dei rifiuti la prevenzione attraverso la riduzione della produzione degli stessi. La normativa italiana di attuazione di tale principio è contenuta nella parte IV del D.Lgs. 152/2006, ed in particolare l'art.180 bis prevede che i Comuni promuovano iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti ed a tal fine possano individuare appositi spazi per l'esposizione temporanea, al fine dello scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.

Il Programma di prevenzione della produzione dei rifiuti contenuto nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 67 del 3 maggio 2016, prevede tra le misure di prevenzione la promozione dei centri del riuso.

La legge regionale n. 16 del 5 ottobre 2015 ha tra i propri obiettivi quello di attuare nella gestione dei rifiuti il rispetto della gerarchia prevista dalla direttiva europea 2008/98/CE.

Per il raggiungimento di tale obiettivo prevede, tra le varie azioni, di favorire i progetti di riuso dei beni a fine vita e di promuovere i centri comunali per il riuso, anche in sinergia con i centri di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.

L'art. 3, comma 11, in particolare, dispone che la Regione emani apposite linee guida per la gestione dei centri comunali per il riuso.

Tali centri hanno la finalità di consentire lo scambio di beni usati per il loro riutilizzo.

1. Finalità ed ambito di applicazione

Le presenti linee guida disciplinano il funzionamento dei centri comunali del riuso con le finalità di:

- ridurre la produzione di rifiuti da inviare a trattamento o smaltimento;
- favorire il riuso di materiali ed oggetti ancora riutilizzabili prolungandone il ciclo di vita;
- creare una struttura di sostegno per fasce sensibili della popolazione, rendendo disponibili beni usati ancora in condizioni di essere efficacemente utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originari;
- creare opportunità di lavoro per persone disoccupate, disabili o svantaggiate;
- favorire una sinergia tra i centri del riuso ed i centri di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.

Esse costituiscono il riferimento per la regolamentazione dei centri del riuso da parte dei Comuni prevista dall'art. 3, comma 12, della legge regionale n. 16 del 5 ottobre 2015.

2. Definizioni

Ai fini delle presenti linee guida si adottano le seguenti definizioni:

- prevenzione: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto e che riducono:
 - la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- centro del riuso: locale o area presidiata allestiti per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati suscettibili di riutilizzo;
- centro del riuso comunale: centro del riuso gestito da uno o più Comuni direttamente o indirettamente tramite specifica convezione con soggetti terzi;
- centro di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

- gestore del centro del riuso comunale: Comune/i o altro soggetto individuato dal Comune/i che gestisce il centro del riuso;
- bene usato: materiale o oggetto in buono stato e funzionante, suscettibile di riutilizzo diretto per gli usi e le finalità originari, salvo l'effettuazione di operazioni di pulizia e di piccole manutenzioni;
- conferitore: chiunque del territorio comunale o sovracomunale di competenza del centro del riuso consegna, a titolo gratuito, un bene usato integro e funzionante;
- utente: chiunque del territorio comunale o sovracomunale di competenza del centro del riuso ritiri un bene al fine del suo riutilizzo.

3. Gestione del centro

Il Comune, o i Comuni in caso di centri sovracomunali, provvede alla gestione del centro del riuso direttamente, attraverso le proprie strutture, o affidandone il servizio di gestione ad un soggetto esterno nelle forme ammesse dalla normativa vigente, organizzando il servizio secondo criteri di efficienza ed economicità in rapporto alle esigenze degli utenti. Il Comune, o i Comuni, direttamente o tramite la convenzione con l'eventuale soggetto gestore del centro, disciplina le modalità di copertura dei costi di gestione del centro e la destinazione di eventuali introiti e specifica le attività svolte nel centro del riuso, indicate nelle presenti linee guida.

Il Comune, o i Comuni, preliminarmente alla realizzazione di un centro del riuso comunale verifica la presenza sul territorio di eventuali centri del riuso non comunali iscritti nell'Elenco regionale e valuta l'esistenza delle condizioni per la sottoscrizione con tale centro di una specifica convenzione, che può avvenire solo qualora siano rispettate le presenti linee guida.

Il Comune, o i Comuni, per la gestione del centro del riuso promuovono l'inserimento lavorativo dei disoccupati iscritti nelle liste anagrafiche del sistema informativo del lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER) e delle persone disabili iscritte nelle liste di collocamento mirato, nonché delle persone svantaggiate di cui alla L. n. 381/1991 e dei lavoratori con disabilità e svantaggiati di cui al regolamento UE n. 651/2014.

I centri del riuso, qualora possibile, sono realizzati in prossimità dei centri di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati o stazioni ecologiche autorizzate per sfruttarne le sinergie nel rispetto della normativa in materia di rifiuti e di prodotti. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 180 bis del D.Lgs. n. 152/2006 possono anche essere collocati all'interno di un centro di raccolta ex D.M. 8 aprile 2008 o di una stazione ecologica autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 qualora sia possibile separare ed individuare in modo ben definito, anche visivamente, l'area destinata ai beni usati al fine di evitare qualunque commistione tra questi ed i rifiuti. L'area deve essere individuata anche nelle autorizzazioni dei centri di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati o delle stazioni ecologiche autorizzate.

Quando il centro del riuso comunale venga previsto all'interno del centro di raccolta o stazione ecologica il Comune, o i Comuni interessati, chiede all'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) di svolgere la procedura di affidamento della gestione del centro del riuso comunale, ai sensi dell'art.5 della L.R. n. 25/1999, unitamente a quella di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Nelle more delle procedure di nuovo affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto della disciplina delle concessioni, la gestione del centro del riuso è affidata prioritariamente al gestore del centro di raccolta.

Il soggetto incaricato del servizio di gestione dei rifiuti urbani diventa titolare anche del centro del riuso comunale e lo gestisce come servizio integrativo accessorio, il cui corrispettivo rimane in carico al Comune o ai Comuni che afferiscono al centro del riuso.

La gestione del centro del riuso è in questo caso limitata alle sole attività assimilabili per qualità alla gestione di un centro di raccolta o stazione ecologica, quali apertura, ricevimento, collocazione e consegna dei beni.

4. Locali, attrezzature e mezzi

Il centro del riuso deve essere dotato di un'ideale struttura atta a conservare ed a preservare dal deterioramento i materiali e gli oggetti consegnati dagli utenti. Deve essere predisposta una zona di ricevimento degli utenti e di controllo dei beni dei conferiti e per l'esposizione ed il ritiro dei beni usati. L'area di conferimento e quella di esposizione e ritiro possono anche non essere adiacenti qualora ciò risulti maggiormente idoneo per il funzionamento del centro purché sia garantita la tracciabilità del bene usato dal conferimento al ritiro o all'avvio a recupero o smaltimento ovvero al trasferimento ad

un centro di raccolta dei rifiuti urbani. Ai fini del conferimento ai centri di raccolta dei rifiuti urbani, il rifiuto derivante dal mancato ritiro e riutilizzo del bene conferito al centro del riuso comunale è considerato urbano se conferito da cittadini.

Tutti i locali, le attrezzature ed i mezzi devono essere conformi a tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute e dell'ambiente e di sicurezza sul lavoro.

Col regolamento comunale sono disciplinate le modalità di effettuazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, degli acquisti di beni e della gestione ordinaria e sono individuati i soggetti competenti.

5. Funzionamento del centro

Il gestore del centro del riuso provvede tramite il proprio personale, appositamente formato, a svolgere le seguenti attività:

- a. la gestione dei locali e delle aree che prevede:
 - l'apertura e la chiusura del centro;
 - la pulizia e l'ordine dei locali, dei servizi igienici, del magazzino e dell'area esterna;

- b. la gestione dell'attività con il pubblico che prevede:
 - il ritiro e la consegna dei beni usati;
 - la compilazione del modulo di iscrizione con le informazioni di cui all'Allegato 3, da sottoscrivere, con le modalità di cui al punto 7), da parte del conferitore come liberatoria all'utilizzo del bene usato ed all'eventuale avvio a recupero o smaltimento ovvero al trasferimento ad un centro di raccolta dei rifiuti urbani qualora non venisse riutilizzato e da parte dell'utente per esentare il centro del riuso da ogni responsabilità relativa all'uso diretto ed indiretto del bene ritirato;
 - la verifica che i beni usati conferiti siano ricompresi tra quelli che possono essere accettati e che possano essere destinati al riuso controllandone la funzionalità;
 - l'indicazione ai conferitori di materiali ed oggetti non aventi le caratteristiche necessarie per il riuso di conferire il rifiuto presso un centro di raccolta;
 - la pesatura dei beni usati conferiti o l'assegnazione di un peso stimato sulla base degli standard individuati nell'Allegato 8;
 - la registrazione delle informazioni contenute nella scheda di consegna di cui all'Allegato 5 (la data della consegna, l'elenco dei beni conferiti e la relativa classificazione secondo i codici definiti nell'Allegato 4, il peso ed eventualmente le generalità del conferitore);
 - la collocazione fisica negli spazi del centro del riuso dei beni usati conferiti;
 - l'accompagnamento all'interno del centro degli utenti interessati al ritiro di beni usati e la fornitura di informazioni sugli stessi;
 - la registrazione delle informazioni contenute nella scheda per il ritiro di cui all'Allegato 6 (la data del ritiro, l'elenco dei beni in uscita e la relativa classificazione secondo i codici definiti nell'Allegato 4, il peso ed eventualmente le generalità dell'utente che li ritira);
 - la predisposizione di un'apposita segnaletica che indichi ai conferitori ed agli utenti le norme di comportamento e le zone aperte al pubblico e quelle interdette;
 - la predisposizione di una specifica cartellonistica e di materiale informativo che fornisca tutte le informazioni sul funzionamento del centro del riuso.

- c. la gestione dei beni usati che prevede:
 - la collocazione in base alla tipologia dei beni usati conferiti, una volta assegnato il codice identificativo di catalogazione;
 - la custodia dei beni usati conferiti con modalità che evitino eventuali danneggiamenti che ne possano compromettere il riuso;
 - l'effettuazione di eventuali operazioni di pulizia e piccole manutenzioni dei beni usati conferiti ad esclusione della parte elettrica o elettronica salvo specifiche disposizioni del regolamento del centro conformi alla vigente disciplina;
 - la periodica verifica dello stato dei beni usati in giacenza e, qualora divenuti non riutilizzabili, l'avvio a recupero o smaltimento ovvero il trasferimento ad un centro di raccolta dei rifiuti urbani registrandone nella scheda di catalogazione la destinazione;

- la registrazione delle informazioni contenute nella scheda di uscita dei beni di cui all'Allegato 7 (la data di uscita, l'elenco dei beni in uscita e la relativa classificazione secondo i codici definiti nell'Allegato 4, il peso e la destinazione) nel caso in cui vengano donati alle associazioni individuate dall'articolo 6 o avviati a recupero o smaltimento ovvero conferiti ad un centro di raccolta dei rifiuti urbani.

In caso di gestione del centro da parte di un soggetto terzo, il gestore trasmette periodicamente al/i Comune/i, secondo le tempistiche individuate nella convenzione, un report sull'attività svolta, con dettaglio mensile, indicando le tipologie ed i quantitativi (numerici ed in peso) dei beni usati conferiti, presenti in magazzino, consegnati agli utenti, donati in beneficenza ed avviati a recupero o smaltimento ovvero consegnati ad un centro di raccolta dei rifiuti urbani.

Il funzionamento del centro del riuso è disciplinato con un apposito regolamento predisposto dal/i Comune/i sulla base delle presenti linee guida. Il gestore, i conferitori e gli utenti sono tenuti al rispetto del suddetto regolamento.

Presso il centro possono essere realizzate attività educative volte alla valorizzazione dei beni usati, esclusi quelli con componenti elettriche ed elettroniche salvo specifiche disposizioni del regolamento del centro conformi alla vigente disciplina.

La Regione potrà valutare la possibilità di fornire ai centri del riuso un sistema informatico regionale da utilizzare per la gestione della propria attività.

Dall'attività del centro non può derivare alcun lucro; eventuali ricavi derivanti dalla vendita dei beni non possono generare un utile per il centro, ma devono essere destinati nelle forme previste dalla convenzione di gestione ove esistente, alla copertura dei costi di gestione, alla realizzazione di interventi di ampliamento/ammodernamento/adequamento della struttura del centro o a finanziare iniziative di carattere sociale, culturale o benefico.

6. Beni usati conferibili

Possono essere conferiti presso il centro del riuso, previa verifica da parte del personale incaricato, esclusivamente beni usati, in buono stato e funzionanti, suscettibili di riutilizzo diretto per gli usi e le finalità originari, salvo l'effettuazione di operazioni di pulizia e di piccole manutenzioni.

Non è consentito il conferimento di materiali od oggetti per i quali sussista l'obbligo di conferimento presso centri di raccolta dei rifiuti urbani ovvero di avvio a recupero o smaltimento.

Le tipologie dei beni usati, come dettagliate nell'Allegato 4 alle presenti linee guida, che possono essere conferiti sono le seguenti:

- abiti, accessori di abbigliamento e biancheria per la casa;
- apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- articoli ed accessori per l'infanzia;
- attrezzi per lavori domestici, giardinaggio e bricolage;
- attrezzature sportive;
- giochi ed oggetti per lo svago;
- mobili ed elementi di arredo;
- oggettistica e suppellettili per la casa;
- pubblicazioni;
- stoviglie e casalinghi.

Il regolamento del centro del riuso individua nello specifico le tipologie ad esso conferibili. Trascorso il periodo massimo di un anno di permanenza presso il centro senza che alcun utente ne abbia manifestato l'interesse, il bene può essere donato ad associazioni senza fini di lucro individuate presso i registri regionali delle organizzazioni di volontariato e ad associazioni di promozione sociale di cui alle leggi regionali n. 12/2005 e n. 34/2002. Il bene non avviato a riutilizzo, perché non ritirato dal centro o non devoluto alle associazioni nei termini di cui al periodo precedente, è conferito, in qualità di rifiuto, presso un centro di raccolta dei rifiuti urbani ovvero avviato a recupero o smaltimento.

Il gestore ha la facoltà di non accettare dei beni rispondenti alle caratteristiche previste dal regolamento qualora possano non consentire una corretta gestione del centro.

7. Modalità di accesso al centro e di conferimento e ritiro dei beni

L'accesso è riservato al personale addetto, ai conferitori ed agli utenti sotto il controllo del personale del centro.

Il Comune, o i Comuni, può consentire l'accesso al centro anche a conferitori ed utenti di altri Comuni. L'accesso al centro per la consegna ed il ritiro di beni è consentito nei soli orari di apertura e sotto le indicazioni e le disposizioni del personale del gestore.

Su disposizione del Comune o Comuni e previa adeguata informazione agli utenti, gli orari potranno essere variati in periodi particolari di minor afflusso da parte dell'utenza, per esigenze diverse ovvero per cause di forza maggiore.

Al primo accesso al centro del riuso i conferitori e gli utenti sono tenuti a sottoscrivere l'apposito modulo di iscrizione, di cui all'Allegato 3. La sottoscrizione di tale modulo costituisce una liberatoria all'utilizzo del bene usato ed all'eventuale avvio a recupero o smaltimento ovvero conferimento presso un centro di raccolta dei rifiuti urbani qualora non venisse riutilizzato e solleva il gestore ed il personale da ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall'uso proprio ed improprio del bene stesso. Ai successivi accessi ai fini della consegna o del ritiro dei beni è sufficiente il riconoscimento da parte del personale del centro del conferitore o dell'utente. Il personale del centro è tenuto a registrare e conservare i dati e le informazioni previsti dalle schede di consegna, di ritiro e di uscita dei beni di cui agli Allegati 5, 6 e 7.

Il conferimento dei beni usati è gratuito, il ritiro può essere gratuito od oneroso secondo quanto stabilito dal/i Comune/i. Il Comune/i possono prevedere delle agevolazioni tariffarie per gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani in base ai quantitativi di beni usati consegnati al fine di promuovere l'attività del centro del riuso, come previsto dall'art. 36 della legge n. 221/2015.

8. Elenco regionale dei centri del riuso

Presso il Servizio della Regione competente in materia di rifiuti è istituito l'Elenco regionale dei centri comunali del riuso.

In fase di avvio sono inseriti nell'Elenco i centri del riuso esistenti individuati con determinazione dirigenziale sulla base della ricognizione effettuata dalla Regione. I centri esistenti che non rientrano tra quelli individuati nella ricognizione devono richiedere l'iscrizione nell'Elenco regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale delle presenti linee guida.

I gestori, ovvero i Comuni dei nuovi centri comunali del riuso sono tenuti a richiedere al Servizio competente in materia di rifiuti, utilizzando il modulo di cui in Allegato 9, l'iscrizione nell'Elenco regionale prima della loro entrata in funzione e comunque entro due anni dalla fine dei lavori di realizzazione o adeguamento, pena la restituzione dell'eventuale contributo concesso. Nel caso di cambio di gestione di un centro comunale, il nuovo gestore ovvero il Comune è tenuto, prima dell'avvio delle attività, a fornire alla Regione apposita comunicazione utilizzando il modulo di cui in Allegato 9.

I gestori dei centri comunali del riuso sono tenuti a comunicare annualmente al Servizio giuridico dell'ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali, entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, le tipologie ed i quantitativi dei beni usati conferiti, presenti nel centro, consegnati agli utenti, donati alle associazioni individuate dall'articolo 6 e avviati a recupero o smaltimento ovvero conferiti presso un centro di raccolta dei rifiuti urbani con le modalità definite dal Servizio stesso. Qualora non vengano comunicati tali dati è avviato il procedimento per la cancellazione del centro del riuso dall'Elenco. Nel caso di chiusura, ovvero di temporanea mancata conformità di un centro alle indicazioni delle presenti Linee guida per giustificati motivi, il Comune è tenuto ad informare tempestivamente il Servizio competente in materia di rifiuti della Regione Emilia-Romagna, che provvederà, valutate le motivazioni, a

prenderne atto pur mantenendo il centro iscritto nell'elenco regionale o a procedere alla relativa cancellazione.

La Regione promuove l'organizzazione di una rete regionale dei centri del riuso che favorisca la comunicazione e lo scambio tra gli stessi di esperienze e competenze. Fanno parte della rete i centri iscritti nell'Elenco regionale.

9. Attività di comunicazione ed informazione

I Comuni ed i gestori sono tenuti a svolgere un'efficace attività di comunicazione dell'istituzione e dell'attività del centro del riuso ed a fornire le informazioni relative al suo funzionamento con tutti i mezzi a loro disposizione.